



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott.	Presidente
Dott.	Componente
Dott.	Componente
Dott.	Componente - relatore
Dott.	Componente

DECISIONE

L'Ufficio centrale circoscrizionale presso la Corte d'appello di Campobasso, in relazione alla elezione della Camera dei deputati del 24-25 febbraio 2013, con deliberazione assunta il 22 gennaio 2013, ore 12,30, ha ricusato e non ammesso la lista "CASAPOUND ITALIA", ritenendo che le sottoscrizioni valide fossero 356, e quindi inferiori al numero prescritto di 375.

A tale conclusione l'Ufficio è giunto sulla base del rilievo che dagli elenchi doversero essere espunte le sottoscrizioni in relazione alle quali non vi era coincidenza tra i dati anagrafici del sottoscrittore e quelli relativi alla persona di cui al certificato di iscrizione nelle liste elettorali; le sottoscrizioni per le quali non risultava indicato il tipo di documento di identificazione, le sottoscrizioni per le quali mancava il certificato di iscrizione del sottoscrittore nelle liste elettorali.

Limitatamente al candidato Eremita Giuseppe, l'Ufficio circoscrizionale ha rilevato la mancanza del certificato di iscrizione dello stesso nelle liste elettorali di un Comune d'Italia.

Il provvedimento è stato consegnato a mano del delegato Di Salvo Pierfrancesco alle ore 17,55 del 23 gennaio 2013.

Il Di Salvo, nella qualità di delegato effettivo della liste, ha depositato il 24 gennaio 2013, alle ore 15,25, ricorso all'Ufficio elettorale centrale nazionale.

Il ricorrente rileva, in primo luogo, la erroneità della ritenuta invalidità delle sottoscrizioni per la omessa indicazione del tipo di documento di identità esibito dal sottoscrittore, integrando tale omissione una mera irregolarità, inidonea a determinare la invalidità della sottoscrizione; analogamente, prive di attitudine invalidante sarebbero gli errori concernenti la non corrispondenza dei dati anagrafici del sottoscrittore rispetto alle risultanze dei relativi certificati elettorali, trattandosi anche in questo caso di meri errori materiali di trascrizione, non incidenti sulla possibilità di identificazione del sottoscrittore. Quanto infine alla non ammissione del candidato Eremita Giuseppe, escluso che la sua non ammissibilità possa comportare la inammissibilità della intera lista, il ricorrente produce il certificato elettorale del candidato, ritenendo tale produzione idonea a sanare il vizio rilevato.

Il ricorso è infondato.

Quanto alla ritenuta invalidità delle sottoscrizioni per insufficiente indicazione della tipologia del documento del sottoscrittore, deve rilevarsi che l'indicazione del tipo di documento non costituisce una formalità suscettibile di essere omessa senza conseguenze sulla validità della



sottoscrizione, atteso che la specificazione del tipo di documento consente di ritenere accertato che il soggetto incaricato della raccolta delle firme ha preso visione del documento esibito dall'elettore che sottoscrive la lista; in questo senso, dunque, il provvedimento impugnato si rivela immune dalla proposta censura.

Quanto alla dedotta erroneità della mancata considerazione delle sottoscrizioni contenenti errori anagrafici, il ricorso si presenta del tutto generico, non contenendo alcuna indicazione in ordine a quelli che, a giudizio della ricorrente, integrerebbero meri errori materiali, insuscettibili, in quanto tali, di comportare la invalidità della sottoscrizione.

Il rigetto del ricorso in ordine alla mancata ammissione della lista "CASAPOUND ITALIA" comporta l'assorbimento della censura relativa alla esclusione del candidato Eremita Giuseppe.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Si comunichi.

Così deciso in Roma il 26 gennaio 2013

I Componenti

Il Presidente



Depositato in Segreteria

oggi 26/1/13 ore 17,15